

**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN “SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ”, XLI CICLO, ANNO ACCADEMICO, 2025/26**

**TRA**

l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (di seguito denominata “**Università**”), con sede legale in via Santa Maria in Gradi n. 4, CAP 01100 Viterbo, C.F. 80029030568, P.IVA n. 00575560560, indirizzo PEC [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it), rappresentato dalla Rettrice Prof.ssa Tiziana Laureti

**E**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede principale in via della Navicella n. 2/4, CAP 00184 Roma, indirizzo PEC [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it), rappresentato dal Presidente Prof. Andrea Rocchi.

entrambe di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti” e singolarmente “la Parte”

**VISTI**

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- Il D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, con il quale l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato rideterminato in € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere dal 1° luglio 2022;
- lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 8 giugno 2012, n. 806, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 17 luglio 2013, n. 723, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con il D.R. 31 ottobre 2029, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto del CREA approvato Decreto Interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024;

- le lettere J) e p) dell'art. 3 del citato Statuto ai sensi delle quali il CREA, rispettivamente, “collabora con le Università e con gli altri Enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione delle risorse sulla base di apposite convenzioni” e “supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso gli strumenti propri del mondo accademico quali, a titolo di esempio, tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage”;

#### **PRESO ATTO CHE**

- l'Università ha attivato per il XLI Ciclo, presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali, il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, della durata di tre anni;
- il CREA si è reso disponibile, tramite apposita lettera di intenti, a cofinanziare n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità”, curriculum “Ecologia forestale e tecnologie ambientali”, XLI ciclo, triennio accademico 2025/26 – 2027/28, e a stipulare apposita convenzione;
- il costo effettivo di una borsa di dottorato, ai sensi del D.M. n. 247/2022, è pari a € 60.112,08, comprensivo dell'importo totale della borsa lordo amministrazione, oneri di legge inclusi, al quale vanno aggiunti il budget per attività di ricerca in Italia e all'estero del borsista, pari al 10% dell'importo della borsa (€ 1.624,30/annui), nonché la maggiorazione, per i periodi di soggiorno di studio e di ricerca all'estero, pari al 50% dell'importo lordo amministrazione della borsa di studio (€ 834,89/mese, al lordo degli oneri previdenziali di legge);
- Il conferimento della borsa di studio oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro subordinati né con l'Università né con il CREA;
- Le Parti intendono promuovere attività di interesse comune per lo sviluppo congiunto della tematica di ricerca “Studi omici per valutare la resilienza in diverse razze bovine in condizioni fisiologiche”;

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **ART. 2 – OGGETTO**

Il CREA e l'Università cofinanziano la borsa di studio oggetto della presente Convenzione, bandita dall'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità", curriculum "Ecologia forestale e tecnologie ambientali", XLI ciclo, a.a. 2025/26, afferente al Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali e dedicata allo svolgimento della tematica di "Studi omici per valutare la resilienza in diverse razze bovine in condizioni fisiologiche".

## **ART. 3 – COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO**

Il CREA si impegna a versare all'Università l'importo complessivo di € 34.997,19 per il cofinanziamento della borsa di studio.

## **ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO**

1. Il cofinanziamento della borsa di studio di cui all'art. 3 sarà erogato dal CREA in 3 quote annuali così ripartite:

- I annualità (a.a. 2025/26) - € 10.830,83 (importo della borsa di studio e 1<sup>a</sup> annualità del budget per attività di ricerca)
- II annualità (a.a. 2026/27) - € 10.830,83 (importo della borsa di studio e 2<sup>a</sup> annualità del budget per attività di ricerca)
- III annualità (a.a. 2027/28) - € 10.830,83 (importo della borsa di studio e 3<sup>a</sup> annualità del budget per attività di ricerca)

La prima rata sarà accreditata all'Ateneo entro 20 giorni dalla richiesta dell'Ateneo; la seconda e l'ultima tranche a seguito della comunicazione dell'ammissione del beneficiario della borsa di dottorato al secondo (30 novembre 2026) e al terzo anno (30 novembre 2027) di corso.

2. Il CREA, inoltre, si impegna a cofinanziare la quota aggiuntiva di € 2.504,70 relativa al soggiorno di studio e di ricerca all'estero fino a un massimo di 6 mesi, ai sensi dell'articolo 9, co. 3, del D.M. n. 226/2021. Tale importo dovrà essere accreditato, su richiesta dall'Ateneo, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività di ricerca all'estero.

3. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria unica intestato all'Università degli Studi della Tuscia identificato con il codice IBAN c/c n. IT71U0100004306TU0000020514.

4. Il CREA si impegna altresì a farsi carico degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione

dell'importo della borsa; tale importo sarà richiesto dall'Università a conguaglio e dovrà essere versato dal finanziatore entro 30 giorni dalla data della richiesta documentata da parte dell'Università.

5. Le somme eventualmente non utilizzate a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione della/del dottoranda/o titolare della borsa finanziata, previo accordo con il CREA, saranno restituite a quest'ultima o potranno essere trattenute dall'Università per finalità comunque correlate al dottorato di ricerca (finanziamento di nuove borse di dottorato, gestione costi per attività di coordinamento...), previo accordo con il CREA.

## **ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le **Parti** si impegnano congiuntamente a:

- a) realizzare il progetto formativo e di ricerca della borsa di studio;
- b) individuare un supervisore accademico e un co-supervisore aziendale per la/il dottoranda/o selezionata/o, definendo i rispettivi ambiti di competenza;
- c) mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca della/del dottoranda/o selezionata/o (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, risorse per il calcolo elettronico);
- d) rendicontare periodicamente le attività svolte e i risultati raggiunti dalla/dal dottoranda/o;
- e) coinvolgere la/il dottoranda/o in riunioni congiunte di coordinamento delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione;
- f) favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività del Centro di Ricerca, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti, compatibilmente con le norme interne all'Ateneo sul Dottorato di Ricerca, concordano altresì che rappresentanti del Centro di Ricerca potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei docenti che avranno ad oggetto la didattica del corso e altri argomenti di eventuale interesse.

2. **L'Università** si assume la responsabilità di:

- a) ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della/e suddetta/e borsa/e di studio e provvederà ad assegnare la borsa di dottorato a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;

- b) provvedere ad erogare la borsa di studio alla candidata/o utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- c) informare il CREA circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- d) provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- e) supervisionare le attività della/del dottoranda/o, per tramite del Supervisore designato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato;
- f) gestire la carriera della/del dottoranda/o;
- g) organizzare, in accordo con il CREA, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca, assicurando, ove possibile, la protezione di eventuali segreti commerciali ai sensi del Decreto legislativo 30/2005.

### 3. Il CREA si impegna a:

- a. accogliere la/il dottoranda/o per un periodo massimo di 36 mesi, presso i locali del CREA-ZA, per effettuare attività di ricerca di interesse comune;
- b. individuare un tutor aziendale che collaborerà con il supervisore universitario nella gestione e nel controllo delle attività formative e di ricerca svolte dal dottorando. Il CREA designa quale tutor il/la dott. Alessandra Crisà, e-mail [alessandra.crisa@crea.gov.it](mailto:alessandra.crisa@crea.gov.it) e Cinzia Marchitelli e-mail [cinzia.marchitelli@crea.gov.it](mailto:cinzia.marchitelli@crea.gov.it);
- c. garantire la frequenza delle attività previste dal piano formativo individuale e assicurare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie per lo svolgimento della parte di attività di formazione e ricerca della/del dottoranda/o presso la sua sede o le sedi operative, senza alcun onere per l'Università.

### ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
- 2. Il CREA provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e a garantire la sicurezza dei propri locali e laboratori.

### ART. 7 – APPARTENENZA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DISSEMINAZIONE

- 1. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Risultato:** risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della Legge 633/1941.

**Particolari Opere dell'Ingegno:** le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

**Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

**Background:** le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

**Sideground:** tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a disposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni degli atenei sede di dottorato, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato co-finanziato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti al 50% all'Università e al 50% al Centro di Ricerca, salva diversa pattuizione delle Parti e fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

3. Qualora fra i risultati della ricerca ci sia un'invenzione e una delle Parti non abbia fornito alcun contributo inventivo, i diritti di proprietà intellettuale su tale invenzione saranno di esclusiva titolarità dell'altra Parte, che si assumerà tutti gli oneri connessi con la protezione del Risultato.

#### **ART. 8 – COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

Il CREA dichiara a proposito di conoscere il regolamento di Università in materia di dottorato di ricerca (emanato con D.R. 17 luglio 2023, n. 723 e successive modificazioni e integrazioni) e in particolare la previsione per cui le tesi di dottorato sono rese accessibili ad accesso aperto, salvo motivate richieste di embargo che non possono superare il termine di 12 mesi.

2. Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di protezione.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene a mezzo PEC e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4. Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

#### **ART. 9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA**

1. Le Parti si riservano il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta dell'altra parte, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutela dei risultati. Sarà cura della Parte richiedente assicurare che le attività di utilizzazione scientifica dei risultati non comprometta la tutela degli stessi.

2. Qualsiasi pubblicazione relativa alla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all'attenzione dell'altra Parte, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, la quale verificherà l'assenza di informazioni riservate non divulgabili di proprietà della stessa e nel caso apporgerà le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all'eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di

“embargo”, restando inteso che, in quest’ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra le Parti. In nessun caso il posticipo delle attività di disseminazione deve compromettere l’assolvimento degli obblighi di legge da parte del dottorando e il conseguimento del titolo.

3. Le Parti si impegnano a favorire la tutela e valorizzazione dei risultati, pur assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi Open science e FAIR Data, senza pregiudizio a quanto nei successivi paragrafi relativamente ai Diritti IP correlati ai risultati della ricerca.

#### **ART. 10 – REGIME DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI RISULTATI**

Nei casi di proprietà intellettuale congiunta sui Risultati Tutelabili del programma di dottorato cofinanziato in base alla presente Convenzione, le Parti si impegnano sin da subito a collaborare alla redazione e alla stipula di un nuovo e successivo accordo per la gestione della proprietà intellettuale che dovrà almeno contenere i seguenti elementi:

- a) impegni di ciascuna Parte;
- b) ripartizione delle spese, anche in virtù degli iter di mantenimento e di estensione internazionale dei titoli di tutela;
- c) attività di valorizzazione e sfruttamento commerciale;
- d) diritti speciali in capo a una o più parti (es. diritto di opzione, diritti di uso esclusivo i non-esclusivo);
- e) disciplina dei casi di licenza, di sub-licenza e di cessione, anche verso terze parti;
- f) regime di riservatezza e di trattamento dei dati.

#### **ART. 11 – INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E RISERVATEZZA**

1. Per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come “Informazioni confidenziali” e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

2. Nel corso della Convenzione e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione fino a 3 [tre] anni dalla data di scadenza o fino a quando non si verificano le condizioni di cui di seguito, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna informazione

confidenziale e a non utilizzare alcuna informazione confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento del percorso di formazione e ricerca oggetto della presente Convenzione.

3. Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni confidenziali.

5. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

- a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
- b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione della Convenzione ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
- c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
- d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

6. Le informazioni confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle informazioni confidenziali.

7. Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell'altra, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione via PEC/Raccomandata, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le informazioni confidenziali relative all'altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l'adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.

8. Fatto salvo quando previsto nelle disposizioni precedenti relative al regime di disseminazione dei risultati, le Parti si impegnano a far assumere al/alla dottorando/a, sotto la sua personale responsabilità, specifici impegni alla riservatezza.

## ART. 12 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte della/del dottoranda/o.
2. Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

## ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. del 30 giugno 2003n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Tuscia nella persona della Rettrice *pro tempore* Prof.ssa Tiziana Laureti. L'Università degli Studi della Tuscia ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati il Prof. Andrea Genovese che può essere contattato ai seguenti indirizzi: [dpo@unitus.it](mailto:dpo@unitus.it) e [dpo@pec.unitus.it](mailto:dpo@pec.unitus.it).

Titolare del trattamento dati per il CREA è il Presidente Prof. Andrea Rocchi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del CREA può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it)

#### **ART. 14 – CODICE ETICO**

Il CREA dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il Codice Etico e di Comportamento dell'Università (pubblicato nella pagina web sul sito di Ateneo dedicata ai Regolamenti di interesse generale). L'Università si impegna a far sì che il/la dottorando/a che beneficerà della borsa cofinanziata dal Centro di Ricerca, osservi il Codice Etico e di Comportamento adottato dal CREA (pubblicato nella pagina web sul sito del CREA).

#### **ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 16 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.
2. Le spese di bollo, pari a € 16,00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Università e saranno assolte in modalità virtuale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del DPR 642/1972, in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ufficio territoriale di Viterbo – prot. n. 30772 del 20/04/2022.

**Per l'Università degli Studi della Tuscia**

**La Rettrice**

Prof.ssa Tiziana Laureti

**Per il CREA**

**Il Presidente**

Prof. Andrea Rocchi